

Motivi e principali argomenti

La decisione adottata dalla divisione di opposizione dell'UAMI ha considerato che taluni dei prodotti in oggetto sono identici o mostrano chiare affinità tra loro, ma ha affermato che i marchi confliggenti sono diversi, senza accertare la notorietà del precedente marchio "GALLO".

La seconda commissione di ricorso ha confermato tale decisione, affermando che, quand'anche la notorietà del precedente marchio "GALLO" fosse debitamente dimostrata, i marchi in questione resterebbero diversi.

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha confermato la conclusione della commissione di ricorso in ordine al fatto che i marchi interessati presentano differenze dal punto di vista fonetico, grafico e concettuale.

La ricorrente contesta tale decisione poiché ritiene che i marchi GALLO e GALLECS contraddistinguono prodotti identici o mostranti chiare affinità e che tali marchi siano simili.

Infatti, vi sono numerose decisioni dei giudici comunitari secondo cui i marchi che hanno in comune gli stessi elementi iniziali presentino una somiglianza tale da poter essere confusi e, quindi, non possono coesistere nel mercato.

Inoltre, è stato preso in considerazione e accertato che il marchio GALLO ha una notorietà che conferisce un carattere maggiormente distintivo al precedente marchio in Portogallo.

Pertanto, sussiste un'effettiva possibilità che il convenuto tragga un indebito vantaggio dalla notorietà del precedente marchio "GALLO" registrato in Portogallo dalla ricorrente.

La ricorrente afferma che, per tali ragioni, la sentenza impugnata viola le disposizioni di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 26 agosto 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

(Causa C-343/09)

(2009/C 267/76)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Afton Chemical Limited

Convenuto: Secretary of State for Transport

Questioni pregiudiziali

Con riferimento alle disposizioni in materia di additivi metallici contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada, [che] modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva») ⁽¹⁾:

1. Se, con riferimento alla parte dell'art. 1, n. 8, che inserisce un nuovo art. 8 bis, n. 2, nella direttiva 98/70 ⁽²⁾, inteso a limitare l'utilizzo nei combustibili del metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1° gennaio 2011 e a 2 mg di manganese per litro a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposizione di tali limiti sia:

- (1) illegittima in quanto fondata su un errore manifesto di valutazione.
- (2) illegittima in quanto in violazione degli obblighi inerenti al principio di precauzione.
- (3) illegittima in quanto misura sproporzionata.
- (4) illegittima in quanto contraria al principio della parità di trattamento.
- (5) illegittima in quanto contraria al principio della certezza del diritto.

2. Se, con riferimento alla parte dell'art. 1, n. 8, che inserisce nella direttiva 98/70 un nuovo art. 8 bis, nn. 4, 5 e 6, che impone l'obbligo di etichettare tutti i carburanti contenenti additivi metallici con la dicitura «contiene additivi metallici», l'imposizione di tale obbligo di etichettatura sia:

- (1) illegittima in quanto fondata su un errore manifesto di valutazione.
- (2) illegittima in quanto misura sproporzionata.

⁽¹⁾ GU L 140, pag. 88.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva del Consiglio 93/12/CEE (GU L 350, pag. 58).